

(N. 379)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PALERMO e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1954

Sistemazione degli ufficiali di complemento appartenenti al Corpo della giustizia militare o ad Armi o Corpi in servizio presso i Tribunali militari territoriali con funzioni di magistrati o di cancellieri militari.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 del decreto legislativo 5 giugno 1951, n. 376, mentre negava la possibilità di ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici della Magistratura militare, all'ultimo capoverso aggiungeva:

« Peraltro fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancelleria presso i Tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio ».

Ques'ultima disposizione prevede dunque che il rapporto di lavoro di questi ufficiali sia opportunamente regolato; in sostanza che sia provveduto alla sistemazione degli ufficiali di complemento con funzioni giudiziarie in servizio presso i Tribunali militari in modo diverso da quello della costituzione di un ruolo transitorio.

Si tratta della sistemazione di una cinquantina di elementi che da oltre dieci anni prestano la loro attività nei Tribunali militari.

Si ritiene che risponda all'esigenza della suddetta legge il progetto che si presenta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari, e trattenuti in servizio per effetto della disposizione dell'articolo 10 ultimo punto della legge 5 giugno 1951, n. 376, transiteranno nel ruolo ordinario degli ufficiali della giustizia militare col grado rivestito e con anzianità corrispondente al periodo delle funzioni giudiziarie esercitate; essi continueranno a rimanere in servizio con le funzioni di magistrato e di cancelliere sino al limite di età fissato per la cessazione della appartenenza al ruolo stesso degli ufficiali iscritti di diritto a norma dell'articolo 3 della legge 12 maggio 1942, n. 652.

Raggiunto detto limite, saranno collocati in congedo assoluto con diritto alla pensione ovvero, qualora non avessero raggiunto il minimo pensionabile, con un trattamento di quiescenza consistente nella corresponsione, per una sola volta, di una indennità pari ad una mensilità di assegni per ogni anno di servizio comunque prestato.

Art. 2.

Agli ufficiali dispensati dal servizio a domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà computato, ai fini del diritto e della liquidazione della pensione o del trattamento di quiescenza nella misura di cui all'articolo precedente un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

Il servizio militare comunque prestato, nonché gli altri servizi prestati alle dipendenze dello Stato, sono validi ai fini del diritto e della liquidazione della pensione o del trattamento di quiescenza.

Art. 3.

Agli ufficiali di cui sopra compete il trattamento economico previsto per i magistrati e cancellieri di ruolo della giustizia militare.

Art. 4.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati dal capitolo 245 del Ministero della difesa, esercizio 1953-54.